

TI_GERICHTE 52.2005.363 vom 9. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.363

FR: TI_GERICHTE 52.2005.363 du 9 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2005.363 del 9 gennaio 2006

Regeste

Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2005). Criteri di commisurazione della misura amministrativa, tenuto conto di precedenti sanzionati in base al vecchio diritto

Erwägungen

E. 2

In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1). Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 13 maggio 2005, la fattispecie - con riserva tuttavia di quanto si dirà con maggior precisione nel seguito - va esaminata di principio alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.). 3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214, consid. 3a). 3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 13 maggio 2005 il Ministero pubblico ha ritenuto il ricorrente colpevole di guida nonostante la revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) e di circolazione con veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 cpv. 1

LCStr), proponendo che fosse condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-. Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata dal Procuratore pubblico posteriormente all'apertura del procedimento amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che gli accertamenti operati in ambito penale siano errati al punto da giustificare una diversa valutazione del caso a questo stadio procedurale. Il ricorrente stesso ha ammesso che la vettura aveva cominciato improvvisamente a "viaggiare più del solito" (cfr. verbale di interrogatorio del 13.5.2005). Ovvio quindi che per accorgersene egli abbia superato la fatidica velocità di 45 km/h entro la quale il veicolo doveva mantenersi per poter essere guidato con la licenza della speciale categoria F. Dato che in funzione delle caratteristiche riscontrate dai periti dell'Ufficio tecnico della circolazione (velocità raggiungibile di gran lunga superiore a 45 km/h) l'autovettura poteva essere condotta unicamente con la licenza della cat. B di cui il ricorrente era privo a seguito della revoca disposta il 24 febbraio 2005 dalla competente autorità cantonale, non v'è alcun dubbio che il reato perseguito dal Procuratore è stato effettivamente perpetrato. Su questo punto, il gravame del ricorrente si avvera chiaramente infondato.

4. 4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16 c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi (art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr). Contrariamente alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a reprimere il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta alla precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto prevede che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la revoca subentra alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3 LCStr). La durata rimanente viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla nuova sanzione.

4.2. Dopo aver subito, nel 2000 e nel 2003, due misure amministrative per importanti infrazioni alle norme del traffico, il 24 febbraio 2005 RI 1 è stato sanzionato con una revoca della patente di sei mesi adottata in applicazione del vecchio diritto per un grave eccesso di velocità commesso il 13 settembre 2004. L'esecuzione della misura è iniziata il 29 marzo 2005 e avrebbe

dovuto terminare il 28 settembre 2005. Il 13 maggio 2005 il ricorrente ha tuttavia guidato nonostante la revoca. Il nuovo diritto torna applicabile al conducente che dopo l'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. I provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della modifica sono invece applicati in base al diritto previgente (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr cpv. 2; RU 2002 p. 2780). Resta riservato il principio della *lex mitior*, che esclude i provvedimenti adottati prima del 1° gennaio 2005 dall'applicazione del penalizzante sistema a cascata previsto dal nuovo diritto (Mizel, *Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire*, RDAF 2004 p. 423). Diversamente, le precedenti revoche di cui il ricorrente è stato oggetto negli ultimi cinque anni imporrebbero una revoca a tempo indeterminato ma per almeno due anni in base all'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr. Commesso il 13 maggio 2005, il delitto di cui si è reso autore il ricorrente rientra nel novero delle infrazioni gravi esplicitamente definite come tali dalla nuova legislazione (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr), alla quale occorre riferirsi sia per la commisurazione della sanzione amministrativa da infliggere, sia per l'applicazione del principio della sostituzione (assorbimento) della sanzione residua sancito dall'art. 16 c cpv. 3 LCStr. Soluzione, questa, che rende possibile l'applicazione del sistema a cascata in caso di successiva recidiva (Demierre, Mizel, Mouron, *Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire*, PJA 6/2005 p. 644). Secondo l'art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr, il reato di guida nonostante la revoca in cui è incorso l'insorgente va punito con una revoca di almeno tre mesi. Per l'art. 16 c cpv. 3 LCStr questa nuova sanzione deve riprendere ed incorporare la durata restante, pari a quattro mesi e mezzo, della revoca di sei mesi che lo stesso ricorrente il 13 maggio 2005 stava scontando. Non potendosi ammettere, per ovvi motivi, che una revoca di tre mesi ne assorba una di quattro mesi e mezzo, occorre pronunciare una misura amministrativa che, iniziando a decorrere il 13 maggio 2005 in ossequio al principio della sostituzione, giunga a termine almeno tre mesi dopo la scadenza della revoca di sei mesi di cui era in corso l'espiazione. In concreto, la nuova revoca non può pertanto essere inferiore a sette mesi e mezzo. Come annota la dottrina (Demierre, Mizel, Mouron, *op. cit.*, p. 644), a questa soluzione non si oppone il tenore dell'art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr, che si limita ad imporre una durata minima della revoca suscettibile di incrementi in presenza di circostanze particolari. Essa è inoltre suffragata dal messaggio di revisione della legge, il quale spiega che se ad una persona è stata revocata la licenza per un'infrazione grave, "la durata minima della revoca in caso di guida nonostante questa prima revoca è di dodici mesi. La nuova revoca non è assommata alla prima, ma la sostituisce, cosicché il conducente non deve scontare la durata di entrambe le revoche. Questo vantaggio è però relativizzato dal fatto che in caso di ulteriori infrazioni interviene più facilmente la revoca definitiva, in quanto ci si trova già ad un livello superiore del sistema a cascata. Questo disciplinamento severo ... (omissis) ... costituisce un importante presupposto per applicare efficacemente la revoca delle licenze" (messaggio concernente la modifica della LCStr del 31 marzo 1999, FF 1999 p. 3865). 4.3. Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare dei precedenti e della necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata dall'interessato. Quest'ultima esigenza, riferita all'attività di tecnico di autolavaggi, non è stata minimamente documentata e quindi non può incidere sulla durata della revoca. Quand'anche fosse stata debitamente comprovata, non avrebbe comunque potuto influire sulla commisurazione della misura, poiché al pari della professione principale di disegnatore esercitata dall'insorgente non esige la guida di un

veicolo secondo la giurisprudenza costante resa in materia dal Tribunale federale (cfr., sull'argomento, Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2411 ss. e rinvii). Per quanto attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è fortemente compromessa dalle precedenti revocche subite, tutte per gravi eccessi di velocità commessi in un lasso di tempo relativamente breve (2000, 2002 e 2004). Tenuto conto del delitto commesso da RI 1 a distanza di appena un mese e mezzo dall'inizio della misura amministrativa inflittagli il 24 febbraio 2005, della sua pessima reputazione quale conducente e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, una revoca di dieci mesi e mezzo, comprensiva della sanzione residua di cui era in corso l'espiazione, appare adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore. Tale sanzione non infrange il divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmM), poiché la durata complessiva della revoca che il ricorrente dovrà scontare per i due ultimi reati commessi corrisponde in sostanza a quella di dodici mesi stabilita il 4 agosto 2005 dalla Sezione della circolazione applicando simultaneamente nuovo (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr) e vecchio diritto (art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr).

E. 5

Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va evaso ai sensi dei considerandi, confermando sostanzialmente la durata complessiva della sanzione irrogata, ma definendone diversamente i termini. Invece che essere commisurata in sei mesi a contare dalla scadenza della revoca semestrale che il ricorrente stava scontando, la durata della nuova revoca viene determinata in dieci mesi e mezzo a titolo di sanzione in parte sostitutiva della durata restante (quattro mesi e mezzo) della revoca in corso d'espiazione al momento della nuova infrazione, dedotto il periodo di revoca scontato tra il 13 maggio 2005 ed il 28 settembre 2005, data in cui la patente gli è stata restituita mediante decisione cautelare della Presidente del Consiglio di Stato. Gli atti vanno trasmessi alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova revoca. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, siccome sostanzialmente soccombente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 16, 16c LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 65 PAmM; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.